

## STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE SCLEROSI MULTIPLA – ALBERO DI KOS"

### TITOLO 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

**ART. 1** - E' costituita una Libera Associazione denominata "Associazione Sclerosi Multipla – Albero di Kos *Organizzazione non lucrativa di utilità sociale*", in breve denominata anche "ASMA KOS Onlus", che - come ente privato senza scopo di lucro - persegue il fine della Solidarietà sociale, umana, civile e culturale. L'Associazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs. n.460 del 04.12.1997. L'Associazione assumerà la denominazione di "Associazione Sclerosi Multipla – Albero di Kos ODV", o, in breve, "ASMA Kos ODV", acquisita l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

E' obbligo per l'Associazione fare uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "ONLUS" e, in futuro a seguito dell'iscrizione di cui al comma precedente, della locuzione "Organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "Onlus".

**ART. 2** - L'Associazione ha sede legale in Granarolo Dell'Emilia (BO).

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

**ART. 3** - L'Associazione ha durata illimitata.

**ART. 4** - L'Associazione non ha fine di lucro diretto o indiretto, è apolitica e si prefigge i seguenti scopi e finalità:

a) incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca rivolta alla prevenzione, diagnosi e cura della Sclerosi Multipla (brevemente definita S.M.) con particolare riferimento alle sue connessioni con l'Insufficienza Venosa Cronico Cerebro - Spinale (brevemente definita C.C.S.V.I.). L'Associazione potrà effettuare prestazioni di carattere erogativo soltanto nei confronti di altre ONLUS, di altri Enti pubblici, nonché di altri Enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente e direttamente nei settori previsti dall'art.10 comma 1 lett.a) del D.Lgs.n.460/1997, fatta salva l'applicazione delle disposizioni, anche di natura fiscale, del D.Lgs. n. 117/2017 con decorrenza dal termine di cui all'art. 104, comma 2, della normativa in esame.

b) aiutare e sostenere i pazienti - cittadini e stranieri - affetti da queste malattie e le loro famiglie;

c) diffondere nel sistema socio-sanitario e nella società civile informazioni scientifiche concernenti i risultati delle ricerche riguardanti le sindromi succitate e i progressi nel campo della loro prevenzione, diagnosi e cura (Tali attività, di natura accessoria e funzionale rispetto a quelle istituzionali di assistenza sociale e socio-sanitaria, potranno essere svolte solo in via non continuativa e quali attività aventi scopo divulgativo, informativo e di sensibilizzazione);

d) pubblicizzare le caratteristiche principali delle sindromi neuro vascolari connesse a SM e CCSVI ed i risultati della ricerca scientifica (Tali attività, di natura accessoria e funzionale rispetto a quelle istituzionali di assistenza sociale e socio-sanitaria, potranno essere svolte solo in via non continuativa e quali attività aventi scopo divulgativo, informativo e di sensibilizzazione);

e) reperire fondi per sostenere le ricerche svolte sia da istituzioni o enti pubblici e privati, sia da operatori o esperti, che abbiano come obiettivo la prevenzione, la diagnosi e la cura della sclerosi multipla, della CCSVI e di altre malattie correlate (La raccolta fondi dovrà avere solo carattere di occasionalità, dovrà avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e, se effettuata mediante cessione di beni, dovrà essere realizzata utilizzando beni di modico valore, fatta sempre salva l'applicazione delle disposizioni, anche di natura fiscale, del D.Lgs. n. 117/2017 con decorrenza dal termine di cui all'art. 104, comma 2, della normativa in esame.);

f) collaborare e cooperare con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), con il sistema socio sanitario assistenziale privato, nonché con altre Istituzioni ed Enti aventi scopi affini o connessi a quelli dell'Associazione in tutte le attività che non risultino incompatibili con gli scopi statuari e/o con la natura stessa dell'associazione ONLUS e, acquisita l'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la natura di ODV;

g) organizzare, promuovere e gestire attività di orientamento, aggiornamento e formazione professionale per volontari, disabili neuromotori e loro congiunti, personale medico, psicologico, infermieristico, fisioterapico. (Tali attività potranno essere rese solo nei confronti di soggetti cd svantaggiati - in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari -o per la preparazione di personale specializzato che operi esclusivamente all'interno dell'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche).

Quanto precede con espresso richiamo, altresì, alle attività di interesse generale indicate dall'art.5, comma 1, del D. Lgs. N.117 del 3 luglio 2017, quali gli interventi e servizi sociali, prestazioni socio-sanitarie, beneficenza e promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali. L'attività, a seguito dell'iscrizione dell'associazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si connoterà anche per il perseguimento di finalità di natura civica, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 21 del DLgs 117/2017.

Per il raggiungimento dei propri scopi e nella piena osservanza degli obblighi e dei limiti fissati dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e da tutta la normativa speciale tempo per tempo applicabile alle ONLUS e, con decorrenza dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del citato D.Lgs. n. 117/2017, agli Enti del Terzo Settore in generale ed alle organizzazioni di volontariato in particolare, in ogni caso in via secondaria e strumentale l'Associazione potrà, svolgere, tra le altre, le seguenti attività:

- a) sostenere le attività di assistenza ai soggetti colpiti da sclerosi multipla ed alle loro famiglie;
- b) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- c) stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro che perseguano finalità di interesse sociale per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo;
- d) promuovere e organizzare, stabilmente e/o saltuariamente, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti, iniziative ed eventi in ambito sanitario e assistenziale, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti. (Tali attività, di natura accessoria e funzionale rispetto a quelle istituzionali di assistenza sociale e socio-sanitaria, potranno essere svolte solo in via non continuativa e quali attività aventi scopo divulgativo, informativo e di sensibilizzazione; inoltre le predette attività potranno essere rese solo nei confronti di soggetti cd svantaggiati - in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari - o per la preparazione di personale specializzato che operi esclusivamente all'interno dell'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche);
- e) svolgere, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge, attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative. (La raccolta fondi dovrà avere solo carattere di occasionalità, dovrà avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e, se effettuata mediante cessione di beni, dovrà essere realizzata utilizzando beni di modico valore);

f) promuovere e partecipare ad ogni iniziativa, anche giudiziale, per la tutela dell'Associazione, dei propri associati e di tutte le persone con sclerosi multipla, CCSVI e altre malattie correlate in qualità di ente esponenziale di interessi collettivi delle persone affette da Sclerosi Multipla, relativi familiari nonché operatori socio-sanitari impegnati nell'attività di prevenzione e assistenza.

g) Partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione di tali organismi.

h) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso, a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;

i) compiere, nei limiti e con l'osservanza delle modalità di legge, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi, mutui e finanziamenti.

E' comunque escluso lo svolgimento di attività che inderogabili disposizioni di legge o regolamenti riservino a particolari categorie di enti. Ai sensi della lettera c) dell'art.10 comma 1, del D.Lgs.n.460/97 all'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del medesimo art.10 comma 1 del D.Lgs.n.460/97 (ed in particolare attività diverse da quelle di assistenza sociale e socio sanitaria come sopra indicate), ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, fatta sempre salva l'applicazione delle disposizioni, anche di natura fiscale, del D.Lgs. n. 117/2017 con decorrenza dal termine di cui all'art. 104, comma 2, della normativa in esame.

A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dall'efficacia della nuova normativa fiscale disciplinante gli Enti del Terzo Settore, l'associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, purché ad essa secondarie e strumentali e realizzate nei limiti e nel rispetto dei parametri indicati dal Decreto attuativo dell'articolo 6 del DLgs 112/2017.

Inoltre, a decorrere dall'iscrizione di cui sopra, l'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**ART. 5** - L'Associazione trae mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote e contributi dei soci;
- b) dai contributi volontari di partecipazione e liberalità da parte di persone, enti o società pubbliche o private;
- c) da eventuali lasciti, donazioni e liberalità di terzi, anche testamentarie;
- d) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni ed iniziative) e da raccolta fondi;
- e) da ogni altro contributo, compresi rimborsi provenienti da convenzioni che enti pubblici e privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- f) contributi di organismi nazionali e internazionali;
- g) entrate da attività diverse di cui all'art.6 del D. Lgs. 117/2017 ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017, a decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare per la collaborazione con gli Enti Locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Le quote, e i contributi dei soci vengono determinati, dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 33.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'accettazione richiesta per legge di eventuali lasciti, donazioni e liberalità di terzi, anche testamentarie, è attuata tramite delibera del Consiglio Direttivo senza necessità alcuna di convocazione e/o successiva ratifica dell'Assemblea, ai sensi del successivo art. 33.

La gestione dei lasciti testamentari è normata tramite apposito regolamento.

**ART. 6** - L'Associazione opera e svolge la propria attività prevalentemente in Italia. L'Associazione potrà svolgere le proprie attività anche all'estero, nei limiti concessi dal D.Lgs.n. 460/1997 e dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente. Essa può istituire sedi secondarie e uffici in Italia, nonché uffici di rappresentanza all'estero, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti del "Titolo 3 - struttura dell'associazione".

## **TITOLO 2 – ASSOCIATI**

**ART. 7** – L'Associazione si compone di un numero illimitato di Soci.

Possono essere soci dell'Associazione sia le persone fisiche sia gli enti del Terzo settore o comunque soggetti senza scopo di lucro che, condividendo gli scopi indicati dall'art. 4 del presente Statuto e dichiarando di accettare ed osservare le norme statutarie dell'Associazione, presentano domanda scritta di ammissione e sottoscrivono la somma

prevista per l'iscrizione all'Associazione.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

I soci sono: onorari ed effettivi.

Sono onorari i soci nominati dall'Assemblea per particolari benemeritenze: essi sono soci a titolo non oneroso e sono esentati dal pagamento delle quote.

Sono effettivi quei soci che versano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea.

I soci ammessi nell'Associazione hanno il dovere di: a) sottoscrivere la somma annualmente richiesta per l'iscrizione dal Consiglio Direttivo; b) osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti nonché le disposizioni contenute nelle deliberazioni degli Organi sociali; c) cooperare con gli Organi sociali per il conseguimento degli scopi Statutari

**ART. 8** - L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alla domanda di ammissione e comunicare all'interessato il provvedimento di accettazione o, eventualmente, l'eventuale diniego opportunatamente motivato.

L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

Il Consiglio Direttivo Nazionale cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

**ART. 9** - I soci cessano di appartenere all'Associazione:

a) per dimissioni volontarie contenute in lettera, posta elettronica o fax da inviare al Consiglio Direttivo Nazionale;

b) per morosità: il socio effettivo che per un anno non abbia adempiuto al pagamento della quota sociale e che, malgrado espresso sollecito effettuato dal Consiglio Direttivo, non provveda al pagamento della somma dovuta all'Associazione entro 15 giorni successivi alla data del sollecito, dimostrerà con tale comportamento il proprio disinteresse a permanere nella compagine sociale.

I comportamenti degli associati sopra richiamati nella lettera b) saranno considerati equiparabili a dimissioni per fatti concludenti e l'esclusione nei confronti di detti soci opererà di diritto; fermo restando il diritto dell'associazione di pretendere, nei confronti dei soci morosi, il pagamento delle quote annuali maturate e di ripetere nei loro confronti il credito insoluto e le spese connesse ai predetti inadempimenti.

c) per esclusione nei seguenti casi:

- 1) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione nell'Associazione;
- 2) per essere venuto meno, per grave colpa, all'adempimento dei doveri previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle disposizioni degli Organi sociali;
- 3) per aver arrecato grave danno morale e/o materiale all'Associazione con il proprio comportamento omissivo o commissivo;
- 4) per gravi motivi che abbiano comunque danneggiato l'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale e comunicata all'interessato per iscritto entro 15 giorni dalla data della relativa delibera. La delibera di esclusione dovrà contenere l'esatta indicazione dei motivi del provvedimento di esclusione.

L'associato escluso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea che sarà convocata.

I soci receduti o esclusi o che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la restituzione delle somme o dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

**ART. 10** - I Soci hanno il dovere, nei limiti delle proprie possibilità, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali anche con contribuzioni economiche e con attività volontaria diretta e gratuita.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente

**ART. 11** - I soci hanno il diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e di verificarne l'attuazione.

Inoltre, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo.

### **TITOLO III Struttura dell'Associazione**

**ART. 12** - L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale anche mediante Sezioni periferiche Regionali. L'Associazione potrà svolgere le proprie attività anche in ambito internazionale all'estero, nei limiti concessi dal D.Lgs.n.460/1997 e dalla normativa di riferimento ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, anche mediante l'istituzione di propri Uffici di rappresentanza all'estero.

Le Sezioni Regionali hanno un proprio atto costitutivo ed un proprio Statuto - preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione - che deve essere allineato con il presente Statuto. Ove richiesto dalle autorità competenti regionali, le predette Sezioni Regionali adegueranno il loro Statuto al fine della iscrizione negli appositi Registri.

**ART. 13** - Le Sezioni Regionali dovranno presentare domanda di costituzione o domanda di affiliazione - se già esistenti quali autonome associazioni - al Consiglio Direttivo Nazionale allegando a detta domanda la bozza dello Statuto di Sezione, (se costituenda), o lo Statuto già esistente (se trattasi di associazione che richiede l'affiliazione al Nazionale).

Il Consiglio Direttivo Nazionale, valutata l'adeguatezza dello statuto delle predette sezioni periferiche allo Statuto dell'Associazione Nazionale e/o suggerite le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie per adeguare lo statuto di sezione a quello nazionale, dovrà approvare o respingere la costituzione o l'affiliazione delle Sezioni sopracitate. Tale decisione dovrà essere adottata dal Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda di costituzione o affiliazione della sezione. Il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà comunque decidere in merito alla costituzione o affiliazione della sezione entro un tempo massimo di mesi due dalla proposizione della domanda. Il Consiglio



Direttivo Nazionale dovrà comunicare la propria decisione in merito alla costituzione o alla affiliazione della sezione, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

**ART. 14** - Le Sezioni Regionali neo costituite dovranno eleggere le proprie cariche interne entro il mese successivo alla comunicazione di approvazione dello Statuto di Sezione ad opera del Consiglio Direttivo Nazionale.

**ART. 15** - Le Sezioni periferiche Regionali potranno costituirsi al raggiungimento di almeno 20 (venti) soci dell'Associazione Nazionale residenti o domiciliati nella Regione interessata.

**ART. 16** – Nelle Regioni prive di una Sezione Regionale regolarmente costituita ed affiliata, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà costituire Gruppi Operativi Regionali formati da almeno cinque soci dell'Associazione Nazionale residenti o domiciliati nella Regione interessata e che saranno rette dal Regolamento di Sezione adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Gruppo Operativo è sciolto quando nella regione ci sono meno di cinque soci residenti o domiciliati iscritti all'associazione nazionale o nel momento in cui viene affiliata una Sezione Regionale regolarmente costituita.

I Gruppi Operativi Regionali sono diretti da un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i soci nazionali presenti nel territorio della Regione considerata o, in mancanza, da altro socio nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale, per procedere alla nomina del Coordinatore regionale, potrà prendere in considerazione i nominativi che saranno proposti e segnalati dalla maggioranza dei soci della regione interessata.

Il Coordinatore Regionale dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

**ART. 17** - L'uso o la revoca di utilizzo del logo da parte delle Sezioni periferiche è deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'utilizzo del logo è normato tramite apposito regolamento.

**ART. 18** - Le Sezioni Regionali versano alla struttura nazionale le quote associative degli associati territoriali, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale, che provvede all'invio del notiziario (predisposto in forma cartacea e/o digitale) e delle comunicazioni di interesse nazionale, utilizzando prevalentemente l'uso della trasmissione telematica e/o della comunicazione informatica.

**ART. 19** - Le Sezioni Regionali hanno autonomia operativa e possono concordare con altre Sezioni e/o con la Sede Nazionale programmi di attività e comune partecipazione nel rispetto degli Scopi del presente Statuto, degli Indirizzi dell'Assemblea Nazionale e delle Delibere del CDN

**ART. 20** - Le Sezioni Regionali hanno propria autonomia e responsabilità economica, finanziaria e patrimoniale. Dette Sezioni, per finanziarsi, possono prevedere il pagamento di

quote associative sezionali indipendenti da quelle dell'Associazione Nazionale.

Gli Statuti delle Sezioni periferiche devono tuttavia prevedere in ogni caso il pagamento all'Associazione Nazionale delle quote associative nazionali deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale. Dette Sezioni possono altresì reperire localmente fondi secondo quanto previsto all'art. 5 dello Statuto; sono tenute alle registrazioni contabili interne e alla redazione del proprio bilancio che, una volta approvato dall'Assemblea di Sezione, sarà fornito in visione al Consiglio Direttivo Nazionale al fine di verificare la correttezza e regolarità.

**ART. 21** - I Presidenti delle Sezioni Regionali sono tenuti - entro il 30 marzo di ogni anno - a versare al Tesoriere Nazionale la quota di ciascun iscritto, a trasmettere al Consiglio Direttivo Nazionale l'elenco degli iscritti e il bilancio o rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

Il mancato adempimento di uno di tali obblighi potrà comportare la revoca da parte del Consiglio Direttivo Nazionale nei confronti della Sezione inadempiente della possibilità per la Sezione stessa di utilizzare il logo ufficiale registrato dell'Associazione Nazionale e la denominazione "CCSVI nella SM".

**ART. 22** - Le Sezioni Regionali - dopo la valutazione di adeguatezza dello Statuto Sezionale allo Statuto Nazionale svolta dal Consiglio Direttivo Nazionale e dopo l'approvazione della loro costituzione o affiliazione alla Associazione Nazionale ad opera del Consiglio Direttivo Nazionale - sono denominate con nome ed acronimo "CCSVI nella SM", seguito dal nome della Regione interessata.

**ART. 23** - Il Presidente di ogni Sezione Regionale rappresenta la Sezione all'interno della Consulta di Coordinamento Nazionale.

**ART. 24** - Agli organi statutari dell'Associazione Nazionale competono i contatti e le relazioni con gli enti, pubblici e privati, di livello sovranazionale e nazionale, nonché con quelli di livello regionale, provinciale e comunale.

Le Sezioni Regionali potranno tenere contatti e relazionarsi con gli enti, pubblici e privati, di livello regionale, provinciale e comunale.

Le Sezioni Periferiche Regionali potranno tenere contatti e relazionarsi con gli enti, pubblici e privati, di livello superiore rispetto al loro livello di competenza territoriale, solo dopo aver ottenuto espressa delega ed autorizzazione in tal senso da parte del Consiglio Direttivo

Nazionale dell'Associazione Nazionale.

#### **TITOLO 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 25** - Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale
- Il Consiglio direttivo ed il Presidente
- l'Organo di controllo
- La Consulta di Coordinamento Nazionale
- il Presidente Onorario

**ART. 26** - L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai delegati delle sezioni regionali affiliate, in regola con la quota associativa, eletti dalle Assemblee dei soci delle singole sezioni regionali in ragione di un delegato ogni dieci soci, e comunque con un minimo di uno (in caso di numero di soci inferiore a dieci) e fino ad un numero massimo di cinque delegati.

Nelle Regioni ove non è costituita una sezione regionale affiliata, verranno convocate dal Consiglio Direttivo apposite assemblee su base regionale e presiedute dal Coordinatore Regionale, se nominato, o da altra persona nominata dal Consiglio stesso. Per il numero di delegati da eleggere si utilizza lo stesso criterio previsto nel comma precedente per le Associazioni regionali affiliate.

Tutti i delegati eletti dovranno essere in regola con il pagamento della quota associativa.

Il numero di delegati spettante alle sezioni periferiche e alle regioni prive di sezione regionale affiliata si determina in base al numero di soci aventi titolo regolarmente iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Assemblea generale è aperta alla partecipazione di tutti gli altri soci, che non hanno diritto di voto. I delegati della Sezione Regionale devono essere eletti tra i soci della medesima. Ogni delegato deve intervenire personalmente all'Assemblea generale e non può trasferire il proprio voto ad altro delegato.

L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione:

- a) della relazione del Consiglio sulle attività svolte e del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed eventualmente il bilancio sociale o altro strumento utile alla rendicontazione sociale e alla misurazione dell'impatto sociale generato dall'associazione;
- b) del programma e del bilancio o rendiconto di previsione per l'anno in corso.

L'assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) elegge il Presidente Onorario nonché i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'Organo di controllo alle scadenze triennali ed ogni qualvolta si presenti la necessità di sostituire dei componenti cessati dall'incarico, nonché la loro revoca, e promuove le azioni di responsabilità;
- c) si pronuncia in merito all'esclusione dei soci.

In seduta straordinaria l'assemblea:

- a) delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- b) nomina il liquidatore in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione;
- c) approva eventuali modifiche allo statuto.

**ART. 27** - L'Assemblea generale, ordinaria e straordinaria, può essere convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci. La convocazione delle assemblee generali può essere fatta, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione:

- mediante affissione presso la sede sociale e le Sedi delle Sezioni regionali e mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione, oppure
- mediante l'invio di lettera di posta elettronica e mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione, oppure
- mediante pubblicazione sulla stampa e mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

**ART. 28** - Le Assemblee ordinarie si intendono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto.

In seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso dalla prima, le assemblee ordinarie si riterranno validamente indette, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

**ART. 29** - Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da altro socio designato dall'Assemblea.

**ART. 30** - Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

## **TITOLO 5 - CARICHE SOCIALI E ATTRIBUZIONI RELATIVE**

**ART. 31** - Le cariche associative sono svolte gratuitamente.

I componenti degli organi associativi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità, di specchiata moralità e di indiscussa probità, con la specificazione che i requisiti di onorabilità devono intendersi quali requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

Non possono in ogni caso ricoprire cariche negli organi dell'Associazione coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge.
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a una qualsiasi delle pene detentive previste per un qualunque reato penale

Inoltre, le cariche negli organi dell'Associazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato.

**ART. 32** - L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea fra gli Associati che risultino iscritti nel libro dei soci dell'Associazione da almeno sei mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea indetta per l'elezione delle cariche sociali; gli associati effettivi dovranno essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo viene determinato dall'Assemblea prima dell'elezione dello stesso.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Essi prestano la propria opera gratuitamente, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Il Consigliere che non partecipa a più di 3 riunioni di Consiglio consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica.

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto. Ove non vi siano candidati che non abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi

componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che avrà luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

**ART. 33-** Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) la nomina tra i suoi membri del Presidente e di uno o due Vice-Presidenti; la nomina del Segretario e del Tesoriere eventualmente anche tra estranei al Consiglio;
- b) l'ammissione all'Associazione dei nuovi soci effettivi secondo quanto previsto all'art. 8 dello Statuto;
- c) la determinazione di anno in anno delle quote associative;
- d) la cessazione e/o le dimissioni e/o l'espulsione dei soci per inadempienza allo Statuto sociale e/o per i motivi indicati nell'art.9 dello Statuto;
- e) l'assunzione di personale tecnico o amministrativo per il funzionamento dell'Associazione e la definizione per tutti dei loro compiti e delle loro retribuzioni. Le retribuzioni, in caso di assunzione di personale tecnico o amministrativo, non potranno comunque eccedere il limite stabilito dall'art.10 comma 6, lett.e) del D.Lgs. n.460/1997 e, non appena ottenuta l'iscrizione nel Registra Nazionale Unico del Terzo Settore, quelli previsti dal D. Lgs. 117/2017;
- f) la compilazione del Bilancio o Rendiconto preventivo e di quello consuntivo, nonché la stesura dell'inventario del patrimonio sociale; nel documento di bilancio, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regime contemplato per gli Enti del Terzo Settore dal DLgs 117/2017, sarà cura del Consiglio Direttivo evidenziare anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente realizzate dall'Associazione;
- g) l'amministrazione e la gestione dell'Associazione, per i quali compiti il Consiglio potrà delegare in tutto o in parte uno o più dei suoi componenti;
- h) la convocazione delle Assemblee e della Consulta di Coordinamento Nazionale;
- i) l'approvazione e la modifica di eventuali regolamenti dell'Associazione e l'approvazione

degli statuti e dei regolamenti delle sezioni periferiche.

l) la concessione o la revoca dell'utilizzo del logo dell'Associazione Nazionale alle sezioni periferiche;

m) l'accettazione di Lasciti, donazioni e liberalità di terzi, anche testamentarie, anche nei casi richiesti dalla legge, senza convocazione o successiva ratifica da parte dell'Assemblea Generale.

**ART. 34** - Il Consiglio Direttivo potrà validamente deliberare quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

Le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni viene redatto un verbale scritto a cura del Segretario o in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo da un verbalizzante nominato tra gli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi mediante video-conferenza e/o mediante audio-conferenza e/o mediante collegamento telematico a distanza alle seguenti condizioni:

a) che sia consentito al Presidente accertare: 1) l'identità e la legittimazione degli intervenuti per mezzo di videoconferenza o collegamento telematico, 2) il regolare svolgimento della riunione, 3) constatare e proclamare i risultati delle votazioni,

b) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione,

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti,

d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura dell'Associazione, nei quali i Consiglieri potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Del rispetto delle suddette condizioni dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In caso di riunioni realizzate mediante video-conferenza e/o audio-conferenza e/o mediante collegamento telematico a distanza il verbale della riunione dovrà successivamente essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

**ART. 35** - Al Presidente spetta la convocazione del Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.

La convocazione del Consiglio è fatta mediante invito spedito a mezzo di lettera di posta elettronica o telegramma o raccomandata a.r. almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza o temporaneo impedimento da uno dei Vice-Presidenti in ordine di anzianità.

Al Presidente spetta l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

**ART. 36** - La rappresentanza sociale nei confronti di terzi ed in giudizio spetta al Presidente o in caso di impedimento ai due Vice-Presidenti disgiuntamente tra loro.

La carica di Presidente e Vice Presidente è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

**ART. 37** - Al Segretario compete: la custodia dei verbali del Consiglio Direttivo e delle delibere assembleari, conservare la corrispondenza e la documentazione sociale, sovrintendere al buon funzionamento dei servizi dell'Associazione nei limiti della delega conferitagli dal Consiglio.

La carica di Segretario è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

**ART. 38** - Al Tesoriere compete: la tenuta delle registrazioni e dei libri contabili, provvedere ai pagamenti ed agli incassi, espletare gli atti amministrativi nei limiti della delega conferitagli dal Consiglio Direttivo, verificare l'effettivo versamento da parte dei Presidenti delle Sezioni periferiche delle quote associative di competenza nazionale.

La carica di Tesoriere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

**ART. 39** - Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere affidate ad un'unica persona.

**ART. 40** - Per disciplinare lo svolgimento delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà definire regolamenti e/o protocolli interni.

**ART. 41** - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno. L'Organo dura in carica 3 anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ottenuta l'iscrizione nel



Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**ART. 42** - La Consulta di Coordinamento Nazionale è costituita dal Presidente della Associazione Nazionale, dai Presidenti delle Sezioni Regionali e dai Coordinatori dei gruppi operativi regionali.

Ha lo scopo di rendere possibile il coordinamento delle attività e delle politiche dell'Associazione ed è organo consultivo del Consiglio Direttivo.

Si riunisce di norma, su convocazione del Presidente dell'Associazione, una volta ogni quattro mesi in occasione delle riunioni indette dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui una Regione sia priva di un proprio rappresentante a causa della mancata costituzione della Sezione Regionale, il Presidente dell'Associazione Nazionale potrà chiedere al Coordinatore Regionale di detto territorio di partecipare - senza diritto di voto - alla Consulta di Coordinamento Nazionale.

Può essere convocato, in via straordinaria, su richiesta presentata al Consiglio Direttivo da cinque Sezioni Regionali e/o Gruppi operativi.

**ART. 43** - Il Presidente Onorario è un organo della Associazione.

L'Assemblea generale può nominare un Presidente Onorario, prescelto fra i soci che abbiano ricoperto in precedenza la carica di Presidente dell'Associazione, nonché fra i soci o le personalità esterne all'Associazione che si distinguano o si siano distinte per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi.

Il Presidente Onorario non ha la legale rappresentanza dell'Associazione, né poteri.

Il Presidente Onorario può essere delegato dal Presidente dell'Associazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell'attività della

Associazione La nomina alla carica di Presidente Onorario ha una durata temporanea di tre anni.

Il Presidente Onorario può essere riconfermato nell'incarico.

La carica di Presidente Onorario è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Il Presidente Onorario può partecipare alle assemblee dell'Associazione con diritto di parola e, se di voto.

Il Presidente Onorario può altresì partecipare alle riunioni del CDN e del Comitato Scientifico con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Se socio dell'Associazione, il Presidente Onorario ha tutti i diritti che competono agli associati.

Il primo Presidente Onorario potrà essere nominato dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione.

## **TITOLO 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

**ART. 44** - L'esercizio finanziario decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Il Bilancio o Rendiconto predisposto dal Consiglio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale entro il 30 Aprile successivo.

Il Consiglio Direttivo cura il deposito del Bilancio o Rendiconto presso il Registro previsto dalla normativa e tutti gli adempimenti connessi.

Qualora particolari esigenze lo richiedano l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno ma comunque nei termini per procedere agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017 da quando l'Associazione avrà ottenuto l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I documenti di bilancio o rendiconto sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017, delle relative norme di attuazione e nel rispetto delle Linee guida ministeriali in materia.

Ottenuta l'iscrizione del Registro Unico del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti previsti dal comma 2 della norma citata.

**ART. 45** - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria

struttura ovvero, a decorrere dall'operatività del nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore.

Gli utili o avanzi di gestione saranno impiegati dall'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e quindi per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promosse dall'associazione.

**ART. 46** - In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, lo scioglimento dell'Associazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 31. L'Assemblea potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.

**ART. 47** - In caso di scioglimento, o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'associazione dovrà devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A seguito dell'iscrizione

e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad uno o più Enti del Terzo settore, sentita l'Amministrazione preposta.

**ART. 48** - Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle vigenti disposizioni in materia.

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS nonché l'iscrizione dell'Associazione nel Registro stesso, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore e l'Associazione risulterà iscritta nel Registro.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS e dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro stesso.